

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2008 N° 47

**OGGETTO: ORDINANZA DEL TAR DI PESCARA N. 260/05 DEL 15.12.2005.
DITTA: DI GREGORIO ANNA. RICHIESTA DI
SDEMANIALIZZAZIONE DI PARTE DI STRADA COMUNALE
OCCUPATA DA PORZIONE DI FABBRICATO. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **9.45** e seguenti, in Ortona nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, di 2^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, assume la presidenza il Sig. Avv. Remo DI MARTINO in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo GIALLORETO.

Pres. Ass.

SINDACO: **FRATINO Nicola**

X	
---	--

CONSIGLIERI COMUNALI:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.	
1- CIERI Paolo	X	11- D'OTTAVIO Vincenzo	X	
2- CIERI Tommaso		12- GUARRACINO Anna M.Rita	X	
3- COCCIOLA Ilario	X	13- MONTEBELLO Claudio	X	
4- COLETTI Gianluca	X	14- MUSA Franco		X
5- COLETTI Tommaso		15- PICCINNO Alfonso Tommaso	X	
6- DE IURE Domenico	X	16- POLIDORO Walter		X
7- DE LUTIIS Giuseppina	X	17- RANALLI Rocco	X	
8- DI CAMPLI Roberto	X	18- SCHIAZZA Anna Lisa	X	
9- DI DEO IURISCI Riccardo	X	19- SERAFINI Roberto	X	
10- DI MARTINO Remo	X	20- TALONE Felice Giuseppe	X	
Consiglieri assegnati	21	Consiglieri in carica	21	

Risultando in totale: presenti N° 17 e assenti N° 4 la seduta è valida.

Il Sindaco relaziona sull'argomento in oggetto come dall'allegato e ne propone il rinvio;

Il Presidente e il cons. Serafini intervengono come dall'allegato medesimo.

Il Sindaco ritira la sua precedente proposta di rinvio come dall'allegato, e il cons. Serafini interviene come dall'allegato medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23 giugno 1967 veniva rilasciata in favore del signor Mariniello Mario la licenza di costruzione n° 55 per la costruzione di un fabbricato ad uso albergo- ristorante con annesso bar in località San Marco di questo Comune su area individuata in catasto al fg. 12 con la particella n° 138;

CHE successivamente perveniva in data 30.06.1986 istanza di condono edilizio prodotta dalla ditta COSTANZO Onego, divenuta proprietaria della costruzione in parola, acquisita al protocollo comunale al n° 16597 e relativa all'ampliamento del fabbricato sopradetto;

CHE il Commissario Straordinario, con successivo provvedimento amministrativo datato 12.02.1994, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, si pronunciava negativamente sulla richiesta di sdemanializzazione di parte dell'area della sede stradale occupata dal fabbricato in località Torre Mucchia in quanto la stessa arrecava pregiudizio concreto e attuale al pubblico interesse ed inoltre non accoglieva la richiesta di concessione edilizia in sanatoria in quanto le opere abusive rientravano tra quelle non sanabili essendo in parte posizionate sulla strada comunale Torre Mucchia;

CHE, conseguentemente la vedova del signor Costanzo Onego proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo avverso il provvedimento di diniego sopraindicato;

CHE l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, con sentenza n° 372/02 Reg. Dec. del 21 marzo 2002, pubblicata in data 12.04.2002 e successivamente trasmessa a questo Ente, divenuta inoppugnabile in data 12.04.2003, ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Di Gregorio Anna, vedova del signor Costanzo Onego;

CHE con nota di questo Settore prot. n° 310 del 07.01.2004, in riferimento alla sentenza del T.A.R. sopradetta, si notificava alla ditta proprietaria l'avvio del procedimento per l'adozione dei consequenziali provvedimenti amministrativi, cui la Ditta interessata non ha fatto pervenire alcuna nota di partecipazione;

CHE, divenuta inoppugnabile la Sentenza del T.A.R. sul ricorso n° 401/94 proposto dalla sig.ra Di Gregorio Anna ved. Costanzo, in data 29.07.2005 veniva emessa a carico della stessa l'ordinanza n° 37 per il ripristino dello stato dei luoghi del fabbricato in parola in conformità dei grafici allegati alla licenza di costruzione n° 55 del 23.06.1967;

CHE in data 08.11.2005 la Ditta di cui sopra provvedeva ad impugnare al T.A.R. il provvedimento in questione, successivamente oggetto di ordinanza n° 260/05 da parte del detto Tribunale adito che, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione,

respingeva la domanda cautelare formulata con il predetto ricorso, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione che dovrà adeguatamente valutare quanto dedotto con il gravame e le ragioni ostantive alla richiesta di sdemanializzazione della strada in questione;

CHE successivamente, con determinazione dirigenziale n° 189 del 28.03.2006 si provvedeva a conferire incarico al geom. Tommaso Mazzoccone per una più approfondita verifica del riconfinamento del tratto di strada comunale interessato denominato Torre Mucchia e posto a confine con la particella catastale n° 139 del fg.12 come disposto dal T.A.R., la cui relazione conclusiva evidenzia l'occupazione di fatto e per una profondità di circa cm. 1,50 dello spigolo nord-ovest del fabbricato denominato "Città del Sole" di proprietà della sig.ra Di Gregorio Anna;

CHE la richiamata ordinanza del T.A.R. n° 260/05, nel respingere la domanda cautelare della Ditta, ingiungeva all'Amministrazione una adeguata valutazione del gravame e delle ragioni ostantive alla richiesta di sdemanializzazione della strada occupata dalla porzione del fabbricato di proprietà a suo tempo prodotta dalla Ditta interessata e non accolta con provvedimento del Commissario Straordinario del 12.02.1994;

VISTA la relazione dell'avv. Giovanni M. Bucci datata 26.02.2007 nonché la successiva datata 16.02.2007 a firma del responsabile del Servizio qualità edilizia pubblica con cui, in merito alla richiesta di sdemanializzazione della strada Torre Mucchia e conseguente alienazione alla sig.ra Di Gregorio Anna della piccola area stradale occupata dal fabbricato, si conferma il parere contrario alla sdemanializzazione in questione;

VALUTATE le ragioni e le motivazioni opposte alla originaria richiesta di sdemanializzazione di parte dell'area della sede stradale occupata in località Torre Mucchia, allora prodotta dal titolare della licenza edilizia, signor Costanzo Onego e ritenuto pertanto confermare le motivazioni di diniego già espresse con il provvedimento in parola anche alla luce delle richiamate relazioni dell'avv. Giovanni M. Bucci e del responsabile del servizio qualità edilizia pubblica in quanto le opere abusivamente realizzate ed insistenti sulla strada comunale rientrano tra quelle non sanabili ai sensi dell'art. 33 della Legge n° 47/85 e sue modificazioni, arrecando pregiudizio concreto e attuale al pubblico interesse, tenendo conto che l'opera, nel suo complesso, è stata realizzata altresì in difformità dal titolo abilitativo n° 55 del 23.06.1967;

CONSIDERATO che la competenza circa un eventuale assenso alla sdemanializzazione in questione è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il parere reso sulla proposta di deliberazione in atti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.00 n° 267, come risulta dalla allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voto unanime, reso per alzata di mano (presenti e votanti 17)

DELIBERA

- 1) Di confermare il parere contrario espresso dal Commissario Straordinario con provvedimento in data 12.02.1994 sulla richiesta di sdemanializzazione prodotta dalla Ditta Costanzo Onego del tratto di strada comunale n° 106 denominata Torre Mucchia oggetto di occupazione di parte del fabbricato ora in proprietà alla sig.ra Di Gregorio Anna, individuato in catasto al fg. 12 con le particelle nn. 138-139, per le motivazioni contenute nel provvedimento stesso in quanto l'occupazione in parola arreca pregiudizio concreto ed attuale al pubblico interesse con

restringimento della sede stradale, come rilevabile dalla planimetria allegata alla perizia tecnica a firma del geom. Tommaso Mazzoccone.